

NORME DI CARATTERE GENERALE

La richiesta di segnalazione dei dati deve essere inoltrata alla Società revisionata, in un'unica soluzione, allo sportello presso il quale la Società intrattiene i principali rapporti di conto, indicando i dati identificativi degli eventuali sportelli presso i quali intrattiene altri rapporti.

Alla richiesta viene dato corso dopo che lo sportello ricevente ha provveduto alla verifica della validità delle firme e viene soddisfatta compilando un'unica lettera accompagnatoria dei vari prospetti, separati per ciascuno degli sportelli con i quali intrattiene rapporto di conto con la Società revisionata.

Qualora lo spazio sia insufficiente per l'elencazione vengono compilati più prospetti (foglio n. **1 o 2/bis**,/ter, ecc.) oppure viene riportata l'indicazione di rinvio ai relativi allegati.

La segnalazione deve essere inviata alla Società di revisione e, per conoscenza, alla Società revisionata.

I valori vanno espressi all'unità (escludendo i decimali).

DIVISA

Identificare le divise con le seguenti sigle, ad esempio:

- EURO	EUR	- DOLLARO AUSTRALIANO	AUD
- DOLLARO U.S.A.	USD	- CORONA DANESE	DKK
- DOLLARO CANADESE	CAD	- CORONA NORVEGESE	NOK
- YEN GIAPPONESE	JPY	- CORONA SVEDESE	SEK
- STERLINA INGLESE	GBP	- FRANCO SVIZZERO	CHF

OPERAZIONI IN "POOL"

In tutti i casi di Pool, ivi compresi quelli in cui la Banca capofila assuma la figura di mandataria con rappresentanza, le operazioni devono essere segnalate per l'intero importo dalla sola banca capofila al punto del prospetto cui la natura dell'operazione si riferisce, con l'annotazione "operazione in pool con la partecipazione di n..... altri Istituti".

Anche le eventuali garanzie che assistono l'operazione devono essere evidenziate dalla sola capofila.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata dagli altri Istituti partecipanti.

GARANZIE

Per quanto riguarda le garanzie prestate da terzi a favore della Società revisionata viene segnalato il nome del terzo garante soltanto nel caso in cui la Banca sia in possesso di sua specifica autorizzazione scritta; in caso contrario viene riportata solo la descrizione della natura della garanzia (es.: "fidejussione di terzo") e l'entità.

Verificandosi il caso, se pur sporadico, in cui la Banca sia in possesso di garanzie (in genere fidejussioni di società capogruppo) di cui la garantita non conosca e non debba conoscere l'esistenza, viene inviata separata lettera riservata indirizzata alla sola società di revisione, del seguente tenore:

"A complemento delle informazioni trasmessevi con altra nostra odierna concernente la società.....vi segnaliamo, per vostro uso strettamente riservato, che siamo in possesso anche della seguente garanzia:

.....(fidejussione di €.....; lettera di patronage; ecc.).....rilasciataci da terzo, della quale la società revisionata ignora e deve continuare ad ignorare l'esistenza".

Qualora la società di revisione dovesse replicare per conoscere il nominativo, la Banca interesserà al riguardo il terzo garante e solo se ne avrà ottenuta espressa autorizzazione scritta potrà evadere la richiesta dei revisori.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

PROSPETTO n. 1 - "CONTI IN ESSERE ALLA DATA DELLA VERIFICA"

Vanno elencati tutti i rapporti in essere sotto forma di conto corrente o di deposito a risparmio nominativo, osservando le norme seguenti:

- colonna 1 "tipo di conto" - contraddistinguere i rapporti utilizzando le seguenti sigle:

CC : conto corrente ordinario	DR : deposito a risparmio
CA : conto anticipazione di qualunque tipo (import, export, fatture, ecc.)	CAT : conto d'attesa
CV : conto vincolato a termine (vincolo di tempo)	CVA : conto valutario
CVG : conto vincolato a garanzia	CAV : conto autorizzato in valuta
DC : deposito cauzionale	CDV : conti diversi in valuta.

N.B.: La Banca che intendesse adottare una propria codificazione dei tipi di conto, fornirà una apposita tabella interpretativa.

- colonna 2 "numero del conto" - inserire gli elementi identificativi di ciascun conto in essere, anche se con saldo a zero, oppure in corso di estinzione.

- colonne 3 - 6 - 12 "divisa" - utilizzare le sigle specificate nelle "norme di carattere generale".

- colonne 4 - 8 - 14 - indicare: gli importi all'unità (escludendo i decimali).

- colonne 7 - 13 "segno" - inserire le lettere: D se il saldo è a debito del cliente; C se il saldo è a credito del cliente.

- colonne 9 - 10 - 11 "condizioni vigenti"

- esprimere i valori con 3 decimali per le col. 9 e 10 e in frazione (1/4, 1/8...) per la col. 11
- indicare le condizioni vigenti alla data a cui si riferisce la segnalazione; qualora il tasso creditore sia condizionato a giacenza media annua e la data cui la segnalazione si riferisce non coincida con quella di liquidazione degli interessi creditor, a colonna 10 apporre la sigla "g.m.a."

- colonna 14 "Saldo competenze maturate e non ancora addebitate o accreditate"

- quando la data di riferimento non coincide con una delle date di calcolo periodico delle competenze in luogo dell'importo si indicherà la data sotto la quale verrà effettuata la liquidazione, salvo intese specifiche da assumere fra tutte le parti interessate (Soc. revisionata, revisori e banca)
- gli Istituti che usano contabilizzare l'importo delle competenze sotto la stessa data della chiusura del conto (fine trimestre o fine anno), se tale data coincide con quella di riferimento, non faranno alcuna segnalazione a colonna 14, perché l'ammontare delle competenze risulta già compreso nel saldo del conto a colonna 8;
- per "saldo competenze" si intende, per quanto ovvio, la risultante algebrica delle varie componenti (interessi, massimo scoperto, spese, ritenute fiscali, ecc.)

- NOTE - Eventuali note che si ritenessero necessarie verranno indicate in calce al prospetto con opportuni richiami in col. 15 a fianco dei dati del conto interessato.

PROSPETTO n. 2 - "GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA"

Vengono segnalati i depositi cauzionali in titoli nonchè i "crediti di firma" disposti per conto della Società senza indicare il nome del beneficiario.

- colonna 1 - descrizione sommaria delle garanzie e degli eventuali estremi identificativi

es.	- fidejussione n.del.....
	- apertura di credito irrevocabile confermata n.....
	- accettazione.....
	- avallo.....
	- deposito cauzionale in titoli n.di cui all'unito estratto

- colonna 4 - indicazione del relativo importo o limite d'importo oppure della dizione "illimitata" quando occorra.

PROSPETTO n. 3 - "EFFETTI E DOCUMENTI DELLA SOCIETA' PRESSO LA BANCA PER LO SCONTO, L'ACCREDITO S.B.F. O L'INCASSO"

Riportare in calce al prospetto eventuali maggiori dettagli relativamente alle forme tecniche del "portafoglio incassi".

Non comprendere nell'elencazione degli effetti e documenti in essere presso la Banca quelli scontati o accreditati S.B.F. scadenti nella stessa data di riferimento della rilevazione.

Esplacitare nelle note l'ammontare del "castelletto" quando la Società ne sia stata ufficialmente informata.

PROSPETTO n. 4 - "GARANZIE RICEVUTE"

- colonna 1 - descrizione sommaria delle garanzie e degli estremi identificativi

- es.
- fidejussione n.del.....
 - pegno di contanti sul conto n.di cui al prospetto n. 1
 - pegno di(descrivere i titoli o le merci per la qualità).....

Ove necessario, vengono indicati gli estremi dei conti ai quali le garanzie si riferiscono, mentre vengono di norma omesse le indicazioni dei nomi dei terzi garanti o garantiti. Nel quadro B la Banca potrà segnalare il nome del terzo garante soltanto se la Società revisionata le avrà fatto avere specifica autorizzazione scritta dal garante stesso;

- colonna 2 - indicazione delle scadenze, ove esista. Le garanzie scadute vengono indicate qualora sussista il rischio alla data di rilevazione;

- colonna 3 - indicare la sigla della divisa nella quale è espressa la garanzia, oppure:

- per le merci l'unità di misura
- per i titoli azionari la lettera N. (numero)

- colonna 4 - indicazione di:

- limite d'importo per le fidejussioni (se non vi è limite viene riportata la dizione "illimitata") o avalli
- importo effettivo per i contanti
- valore nominale per i titoli a reddito fisso
- quantità per i titoli azionari e per le merci
- importo per il quale risulta iscritta l'ipoteca

Nei quadri B e C vengono induse le "lettere di patronage" o analoghi documenti anche se non si tratta di garanzie vere e proprie.

PROSPETTO n. 5 - " TITOLI E VALORI DELLA SOCIETA' DEPOSITATI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE"

Elencare tutti i titoli o valori al portatore e quelli nominativi intestati alla Società, eccettuati quelli già evidenziati al prospetto n. 4 "GARANZIE RICEVUTE".

Qualora siano stati depositati dalla Società titoli nominativi intestati a terzi, si aggiungerà la precisazione: "Sono inoltre depositati altri titoli intestati a terzi", senza elencarli.

Nell'ipotesi che sui titoli o valori depositati figurino vincoli a favore di terzi, precisare a colonna 4 soltanto il tipo di vincolo.

PROSPETTO n. 7 - "PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE PER CONTO DELLA SOCIETA' E LIMITI RELATIVI POTERI DI FIRMA"

- colonna 2 - specificare

- i poteri in relazione al tipo del rapporto bancario
- le modalità di firma:
 - singolarmente
 - singolarmente fino a €.
 - congiuntamente
 - congiuntamente a

PROSPETTO n. 8 - "CONTRATTI DERIVATI NON QUOTATI"

Premessa: In questo prospetto devono essere riportate le informazioni relative ai contratti derivati perfezionati su base bilaterale fra la banca e la società (derivati over the counter, cd. "OTC"). Le informazioni richieste nel presente prospetto, se relative a numerosi contratti, possono essere fornite su un allegato a parte.

- colonna 1 - "Tipologia del contratto" - Indicare la tipologia del contratto utilizzando le definizioni di bilancio della Banca d'Italia sulle operazioni "fuori bilancio" e sui contratti derivati su crediti (riferimento circ. 166 del 30 luglio 1992 - aggiornamento del 30 luglio 2002).

- colonna 2 - "Numero operazione" - Indicare il numero o codice identificativo attribuito dalla banca al contratto derivato e utilizzato dalla stessa nelle comunicazioni periodiche (estratti conto, lettere di comunicazione ecc.) alla società.

- colonna 3 - "Operazione con o senza scambio di capitali" - Indicare se si tratta di contratti che comportino o meno lo scambio a termine di capitali (riferimento circ. 166 del 30 luglio 1992 - aggiornamento del 30 luglio 2002).

- colonna 4 - "Acquisto / vendita" - Indicare il segno dell'operazione utilizzando la convenzione prevista nelle istruzioni di bilancio (riferimento circ. 166 del 30 luglio 1992 - aggiornamento del 30 luglio 2002) e nel manuale per la compilazione della matrice dei conti (riferimento circ. 49 del 8 febbraio 1989 - aggiornamento del 31 luglio 2002) della Banca d'Italia. Ad esempio:

- I contratti derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita per la Banca o l'ente finanziario a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante;
- I contratti derivati senza scambio di capitale su tassi di interesse si definiscono di acquisto o di vendita per la Banca o l'ente finanziario a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; in particolare:
 - nel caso di un IRS (interest rate swap) è acquirente la parte che alla data di liquidazione dei flussi contrattuali riceverà il differenziale quando il tasso fisso è superiore al tasso variabile corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è inferiore al tasso variabile corrente; viceversa, si qualifica come venditrice la parte che alla data di regolamento del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è inferiore al tasso variabile corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è superiore al tasso variabile corrente;
 - nel caso di opzioni su tassi (cap e floor) chi acquista un "interest rate cap" assume il diritto di ricevere il differenziale di interessi se il tasso corrente è superiore al tasso fisso, mentre chi vende un "interest rate floor" assume l'obbligo di pagare il differenziale di interessi se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso. Pertanto, sia l'acquirente di un "interest rate cap" sia il venditore di un "interest rate floor" risultano essere le parti venditrici del tasso fisso. In entrambi i casi, infatti, essi ricevono un tasso corrente e pagano un tasso fisso, con la particolarità che, da un lato, l'acquirente dell' "interest rate cap" non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall'altro, il venditore dell' "interest rate floor" non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.
- I contratti derivati su indici azionari sono classificati come acquisti o come vendite a seconda che comportino per la Banca o l'ente finanziario l'acquisto o la vendita della valuta sottostante;
- I contratti derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono di acquisto o di vendita per la Banca o l'ente finanziario a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente;
- Relativamente ai contratti derivati su crediti, per "Acquisto / vendita" si intende, l'acquisto o la vendita di protezione.

In alternativa, nella descrizione del segno dell'operazione (acquisto/vendita) la Banca può utilizzare la terminologia contrattuale (ad esempio: per un "interest rate swap": parte a) Banca paga tasso di colonna 11, parte b) società xxx paga tasso di colonna 12 oppure, per le opzioni, indicare "acquisto CALL", "acquisto PUT", "vendita CALL", "vendita PUT".

- colonna 6 - "Importo nozionale contrattuale" - E' il valore nominale del capitale di riferimento previsto originariamente nel contratto ed espresso in divisa originaria.

- colonna 7 - "Importo nozionale alla data di riferimento" - tale campo va aggiornato alla data di bilancio nell'ipotesi di contratti a capitale ammortizzabile (es"amortizing swaps") o nei casi in cui si è modificato il valore nominale del capitale di riferimento in un periodo successivo rispetto alla data di stipulazione del contratto.

- colonna 8 - "Sottostante di riferimento (underlying)" - :

- Per i contratti derivati con scambio di capitale su titoli, valute ed altri valori indicare il titolo di debito sottostante, la divisa o la merce da scambiare.
- Per i contratti senza scambio di capitale su tassi, titoli, valute ed altri valori, indicare l'indicatore di riferimento come il tasso di interesse, la divisa, l'indice di borsa (azioni o merci), il titoli o il paniere di titoli e/o merci ed altri eventuali parametri di riferimento.
- Per i contratti derivati su crediti indicare l'Undelying Asset (l'attività oggetto di copertura dal rischio di credito), la Reference Obligation e la Reference Entity (riferimento per le definizioni: nota tecnica della Banca d'Italia del 26 luglio 2000 "Contratti derivati su crediti" allegata in circolare ABI del 13 novembre 2000 - serie tecnica n.°93) .

- colonna 11 - "Tasso fisso contrattuale o prezzo contrattuale" - E' il valore del tasso fisso di interesse contrattuale nei contratti su tassi di interesse (specificare se il valore del tasso contrattuale dipende dal verificarsi di determinate condizioni, in particolare andrà descritta sinteticamente la modalità di determinazione del rendimento nel caso di strumenti finanziari strutturali impliciti) il valore contrattuale del parametro di indicizzazione per i contratti su indici, il valore dello strike price delle opzioni, il prezzo di regolamento unitario dei contratti derivati con scambio di titoli, valute ed altri valori. (*)

- colonna 12 - "Tasso variabile contrattuale" - E' il tipo di tasso di interesse variabile contrattuale nei contratti su tassi di interesse (esempio: Euribor semestrale +/- spread X %). Nel caso di basis swap, che prevede lo scambio di due tassi variabili differenti tra le due controparti (Banca e Cliente), indicare rispettivamente i tassi cui contrattualmente si fa riferimento per determinare il flusso da pagare e da ricevere. (*)

(*) In caso di contratti particolarmente complessi, la Banca può limitarsi ad esporre i principali parametri di riferimento e l'indicazione "più formula", per indicare il riferimento alla formula più compiutamente descritta nella conferma contrattuale.

- Note - indicare nelle note la descrizione di eventuali commenti ed altre informazioni integrative, non riportate nelle tabelle, colonne da 1 a 12 .

PROSPETTO n. 9 – “CONTRATTI DERIVATI QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI”

Premessa: In questo prospetto devono essere riportate le informazioni relative ai contratti derivati trattati su mercati organizzati nei quali la banca si pone da intermediario fra la società ed il mercato di negoziazione. Le informazioni richieste nel presente prospetto, se relative a numerosi contratti, possono essere fornite su un allegato a parte.

- colonna 1 – “Tipologia del contratto e mercato di negoziazione” - Indicare la tipologia del contratto utilizzando le definizioni di bilancio della Banca d'Italia sulle operazioni “fuori bilancio” (circ. 166 del 30 luglio 1992 – aggiornamento del 30 luglio 2002). Relativamente al mercato di negoziazione indicare la denominazione del mercato (es° London International Financial Futures and Options Exchange LIFFE, Chicago Board of Trade Cbot ecc.)

- colonna 2 – “Codice contratto” - Indicare il numero o codice identificativo attribuito dal mercato di negoziazione al contratto derivato e/o utilizzato dalla banca nelle comunicazioni periodiche (estratti conto, lettere di comunicazione ecc.) alla società.

- colonna 3 – “Operazione con o senza scambio di capitali” - Indicare se si tratta di contratti che comportino o meno lo scambio a termine di capitali (riferimento circ. 166 del 30 luglio 1992 – aggiornamento del 30 luglio 2002).

- colonna 4 – “Acquisto / vendita” - Indicare il segno dell'operazione utilizzando la convenzione prevista nelle istruzioni di bilancio (riferimento circ. 166 del 30 luglio 1992 – aggiornamento del 30 luglio 2002) e nel manuale per la compilazione della matrice dei conti (riferimento circ. 49 del 8 Febbraio 1989 – aggiornamento del 31 Luglio 2002) della Banca d'Italia. Si veda al riguardo quanto riportato nel prospetto numero 8, colonna 4 (**)

- colonna 6 – “Numero contratti in posizione” – E' il numero dei lotti relativi alle posizioni aperte relative ad uno stesso codice trattato.

- colonna 7 – “Valore nominale unitario” – E' il valore nominale unitario di ogni singolo contratto stabilito convenzionalmente dal mercato di negoziazione.

- colonna 8 – “Valore nominale complessivo” – Per i contratti derivati sui mercati organizzati che prevedono la liquidazione giornaliera dei margini di variazione il valore da attribuire è il valore nominale complessivo, espresso in divisa originaria, ottenuto moltiplicando per singolo codice, il numero dei lotti in posizione per il loro valore nominale unitario. (Il valore nominale complessivo corrisponde al valore nominale del capitale di riferimento che la banca dovrebbe riportare nella sua nota integrativa di bilancio tab. 10.5 espresso in divisa originaria).

- colonna 9 – “Sottostante di riferimento (underlying)” – :

- Per i contratti con scambio di capitale su titoli, valute ed altri valori, indicare il titolo di debito sottostante, la divisa o la merce da scambiare.
- Per i contratti senza scambio di capitale su tassi, valute ed altri valori, indicare l'indicatore di riferimento come il tasso di interesse, la divisa, l'indice di borsa (azioni o merci), il paniere di titoli e/o merci ed altri eventuali parametri di riferimento.

- colonna 10 – “Data scadenza” – E' il mese in cui termina il contratto e nel quale generalmente avviene la liquidazione o la consegna finale dell'underlying.

- colonna 11 – “Note” – indicare nelle note la descrizione di eventuali commenti ed altre informazioni integrative, non riportate nelle tabelle col. da 1 a 10.

(**) Convenzionalmente, nel caso in cui la Banca si ponga da intermediario e non da controparte, la Banca stessa dovrà indicare il segno dell'operazione assumendo, ai fini della risposta, il ruolo di controparte. Ad esempio: se la Società acquista Futures, la Banca intermediaria dovrà indicare l'operazione nella colonna 4 con il segno “vendita”

PROSPETTO n. 10 – “ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO”

Premessa: In questo prospetto devono essere riportate le informazioni relative ai contratti perfezionati su base bilaterale fra la banca e la società che non trovano corrispondenza con le tipologie di contratti derivati rientranti nelle fattispecie incluse nei prospetti n° 8 e 9. Inoltre in questo prospetto dovranno essere incluse le informazioni relative alle compravendite a termine di titoli e valute, ove applicabili.

Ai fine di riportare le informazioni identificative dei contratti nel presente prospetto, utilizzare, se compatibili, le istruzioni relative al prospetto n°8. Relativamente alle informazioni sui contratti atipici per i quali si renda necessario, ai fini di una corretta identificazione, integrare o modificare le informazioni richieste nel prospetto n.°10, potranno essere riportate ulteriori note descrittive.

- note – indicare nelle note la descrizione di eventuali commenti ed altre informazioni integrative, non riportate nelle tabelle colonne da 1 a 11 .

PROSPETTO n. 11 - “ALTRE NOTIZIE”

Prospetto n. 11.1

Indicare, se di importo superiore a quello richiesto, operazioni di riporto, contratti a termine, crediti documentari aperti a favore della Società, fidi utilizzabili in conto corrente deliberati in data successiva a quella di rilevazione o non ancora operativi alla stessa data, ecc.
(non interessa alla Società di revisione la segnalazione di assegni da addebitare o di bonifici da eseguire).

Prospetto n, 11.3

Elencare semplicemente il numero identificativo dei conti estinti nel periodo richiesto, seguito dalla sigla “tipo di conto” prevista per colonna 1 del prospetto n. 1.

Prospetto n. 11.4

Riportare i dati identificativi dell'operazione, la data di accensione, quella di scadenza dell'ultima rata pagata, il tasso ed allegare copia del piano di ammortamento, del quale sono desumibili tutti gli elementi necessari.

La numerazione può seguire per le risposte a quesiti non previsti nei prospetti precedenti.

Allegati - elencare la documentazione allegata che è stata richiesta: estratti conto, fotocopie di distinte, di lettere contabili o di assegni, ecc., debitamente firmata.

In dipendenza delle specifiche istruzioni impartite dalla Società cliente revisionata con lettera di richiesta, si potranno fornire fotocopie:

- del solo recto per gli assegni al portatore e del recto e della prima firma di girata sul verso per gli altri assegni, ovvero
- del recto e del verso di ogni assegno.